



**Dal 1992 al servizio dei nostri clienti**

## FINANZA AGEVOLATA

Informatore n. 5 del 11 maggio 2022

Un nuovo servizio per favorire l'incontro tra le esigenze delle imprese che vogliono sviluppare nuovi progetti e nuove iniziative e l'offerta di strumenti, finanziari e fiscali, che il legislatore mette a disposizione per il perseguimento di tali obiettivi.

In questo informatore segnaliamo le diverse agevolazioni nate allo scopo di compensare i maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi di energia elettrica e gas naturale.

**Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore di:**

- **Imprese Energivore**
- **Imprese non energivore con contatore di potenza maggiore o uguale a 16.5W**
- **Imprese Gasivore**
- **Imprese non gasivore**

Invitiamo gli interessati a contattarci inviando una mail a [info@nvadvisory.it](mailto:info@nvadvisory.it)

## Imprese energivore

<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	<p>Il credito d'imposta è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>20%</b> delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;</li><li>• <b>25%</b> delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</li></ul>
----------------------------------	--

<b>Soggetti beneficiari</b>	<p><b>Imprese Energivore:</b> il DM 21 dicembre 2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, definisce “imprese energivore” le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno e che sono in possesso di almeno uno dei requisiti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• operano in uno dei settori dell'allegato 3 delle Linee guida della Commissione Europea 200/01 in merito agli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia;</li><li>• esercitano in uno dei settori dell'allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo);</li><li>• non fanno parte degli allegati precedenti, ma risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.</li></ul>
-----------------------------	--

<p><b>Tipologia di spese ammissibili</b></p>	<p><b>Credito d'imposta del 20% relativo al 1° trimestre 2022:</b> per poter accedere all'agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativamente all'ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019.</p> <p><b>Credito d'imposta del 25% relativo al 2° trimestre 2022:</b> per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativamente al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi del medesimo trimestre del 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022.</p>
<p><b>Modalità di fruizione</b></p>	<p>Il credito d'imposta è fruibile <i>esclusivamente</i> in compensazione tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• credito d'imposta per imprese energivore (1° trimestre 2022): Codice tributo "6960";</li> <li>• credito d'imposta per imprese energivore (2° trimestre 2022): Codice tributo "6961".</li> </ul> <p>I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>È possibile cedere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo per intero;</li> <li>• ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, etc.).</li> </ul> <p>Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p>
<p><b>Scadenza</b></p>	<p>I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili entro il 31/12/2022.</p>

## Imprese non energivore con contatore di potenza maggiore o uguale a 16.5W

<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	Il credito d'imposta è pari al <b>12%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
<b>Soggetti beneficiari</b>	Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese energivore.
<b>Tipologia di spese ammissibili</b>	<b>Credito d'imposta del 12% relativo al 2° trimestre 2022:</b> per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi del medesimo trimestre del 2019.
<b>Modalità di fruizione</b>	<p>Il credito d'imposta è fruibile <i>esclusivamente</i> in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "6963".</p> <p>Il credito d'imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>È possibile cedere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo per intero;</li> <li>• ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, etc.).</li> </ul> <p>L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p>
<b>Scadenza</b>	Il bonus è utilizzabile entro il 31/12/2022.

## Imprese Gasivore

<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	Il credito d'imposta è pari al <b>20%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>Il Decreto 541/2021, pubblicato dal Ministero della transizione ecologica, definisce Imprese gasivore, le imprese che utilizzano gas naturale per scopi produttivi, che registrano grossi consumi, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM;</li> <li>• hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.</li> </ul>
<b>Tipologia di spese ammissibili</b>	<b>Credito d'imposta del 20% relativo al 2° trimestre 2022:</b> Per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi del medesimo trimestre del 2019.
<b>Modalità di fruizione</b>	<p>Il credito d'imposta è fruibile <i>esclusivamente</i> in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "6962".</p> <p>Il credito d'imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>È possibile cedere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo per intero;</li> <li>• ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, etc.).</li> </ul> <p>L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p>
<b>Scadenza</b>	Il bonus è utilizzabile entro il 31/12/2022.

## Imprese non gasivore

<b>Oggetto dell'agevolazione</b>	Il credito d'imposta è pari al <b>20%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
<b>Soggetti beneficiari</b>	Le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022.
<b>Tipologia di spese ammissibili</b>	<b>Credito d'imposta del 20% relativo al 2° trimestre 2022:</b> per poter beneficiare del credito d'imposta è necessario che la media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi del medesimo trimestre del 2019.
<b>Modalità di fruizione</b>	<p>Il credito d'imposta è fruibile <i>esclusivamente</i> in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "6964".</p> <p>Il credito d'imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>È possibile cedere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo per intero;</li> <li>• ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione;</li> <li>• con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche, intermediari finanziari, etc.).</li> </ul> <p>L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p>
<b>Scadenza</b>	Il bonus è utilizzabile entro il 31/12/2022.